

Penale Sent. Sez. 4 Num. 824 Anno 2022

Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA

Relatore: D'ANDREA ALESSANDRO

Data Udienza: 21/10/2021

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

avverso la sentenza del 24/02/2020 della CORTE APPELLO di ROMA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE FIMIANI

che ha concluso chiedendo

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. D'Andrea', located at the bottom right of the page.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 24 febbraio 2020 la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 24 novembre 2017 – appellata da |


- ha disposto l'assoluzione di

perché il fatto non costituisce reato, nel resto confermando la pronuncia di prime cure, con cui gli imputati erano stati condannati alla pena di mesi due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento in solido dei danni patiti dalla costituita parte civile, in ordine al delitto di cui all'art. 590, comma 2, in relazione all'art. 583, comma 1 n. 1), cod. pen., perché per colpa nell'esercizio di professioni sanitarie presso l'ospedale " " di Roma, nella specie per negligenza, imperizia e inosservanza dei protocolli di verifica stabiliti della struttura ospedaliera e, con riferimento ai medici, della Raccomandazione n. 2 del marzo 2008 del Ministero della Salute (*"Raccomandazione per prevenire la ritenzione di garze, strumenti o altro materiale all'interno del sito chirurgico"*), nel corso dell'esecuzione, in data 13 settembre 2012, di un intervento chirurgico di parto cesareo su , cagionavano alla paziente lesioni personali – in particolare: i medici chirurghi e non eseguendo, prima della chiusura della cavità operatoria, una *toilette* addomino-pelvica corretta, diligente e avveduta; lo strumentista e l'infermiera di sala errando nel conteggio delle pezze impiegate nell'intervento – lasciando nella cavità addominale della una garza utilizzata durante l'intervento chirurgico, così da provocarle un ascesso in fossa iliaca destra da corpo estraneo con fistola cronica, dalla quale era derivata la necessità di sottoporre la paziente ad un ulteriore intervento chirurgico di asportazione del corpo estraneo, drenaggio della raccolta pelvica e chiusura della fistola cutanea (eseguito il 1° febbraio 2013), cagionandole una malattia di durata superiore a quaranta giorni.

Ricostruito l'effettivo svolgimento dei fatti, nella maniera accertata dalla svolta istruzione dibattimentale, e conferita risposta alle varie doglianze eccepite da parte degli appellanti, il giudice di secondo grado ha confermato la penale responsabilità degli imputati nella ritenuta fondatezza delle motivazioni rese da parte del primo giudice, solo ritenendo l'insussistenza di un sufficiente grado di colpa con riguardo alla posizione di , che aveva partecipato all'intervento chirurgico nella sola qualità di medico in formazione specialistica, con autonomia vincolata alle direttive impartite dalla *tutor* , rispetto alla quale non aveva né la possibilità di sostituirsi, né la facoltà di poter operare in sua vece.

2. Avverso tale sentenza ha, in primo luogo, proposto ricorso per cassazione il difensore di , proponendo tre motivi di censura.

Con il primo ha dedotto mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, per avere il provvedimento impugnato omesso di diversificare la posizione degli imputati in termini di commisurazione della pena e del conseguente obbligo risarcitorio.



E' per il _____, infatti, del tutto illogico che il giudice di secondo grado, dopo aver dedicato ben tre pagine alla rappresentazione delle condotte colpose ascrivibili alla _____ - non solo derivanti dal suo ruolo di capo *equipe*, ma anche dal fatto di avere omesso di svolgere uno specifico controllo clinico (se del caso anche strumentale) sulla paziente, che già nell'immediato, dopo il parto cesareo, aveva lamentato malessere e dolori, così da poterle asportare rapidamente la garza ed evitarle le successive complicanze intervenute -, abbia, poi, del tutto contraddittoriamente condannato l'imputata alla medesima pena ed allo stesso obbligo risarcitorio imposto agli altri prevenuti, il cui rimprovero ineriva, invece, alle sole condotte perpetrate nel corso dell'intervento chirurgico. Il maggior apporto causale fornito dalla _____ si sarebbe dovuto tramutare, quindi, ai sensi degli artt. 132 e 133 cod. pen., in una risposta sanzionatoria maggiormente incidente rispetto a quella riferita alle altre posizioni.

Con il secondo motivo vengono eccepiti carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, oltre a violazione dell'art. 133 cod. pen. e dell'art. 53 della l. n. 689 del 1981, anche sotto il profilo della mancanza della giustificazione, per non avere la Corte di appello fornito risposta alcuna alla richiesta, avanzata dalla difesa del _____ nell'atto di appello, di ricevere l'irrogazione della sola pena della multa (consentita dall'art. 590, comma 2, cod. pen.) anziché di quella detentiva, nonché per avere erroneamente effettuato il riferimento alla pena di mesi tre di reclusione come pena "*attestata sulla linea mediana della cornice sanzionatoria*".

Con l'ultima doglianza il ricorrente ha lamentato mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per omessa valutazione e travisamento della prova, per avere la Corte territoriale fondato la sua decisione sulla scorta di un'informazione scientifica inesistente - e cioè che la derelizione di una garza implichi, sempre e nell'immediato, la comparsa di dolori e di gonfiore addominale - altresì mancando di valutare le opposte e ben articolate argomentazioni espresse dai consulenti tecnici nominati dalle difese.

Rileva, ancora, il ricorrente che il conteggio delle garze - seppur non formalmente effettuato con modalità corrette - pur tuttavia venne regolarmente svolto dagli imputati, essendo stato attestato nella scheda operatoria contenuta nella cartella clinica la presenza di ognuna di esse, per cui la derelizione della garza nell'addome della paziente non potrebbe essere causalmente imputato in modo certo all'intervento di parto cesareo praticato nel 2012, ben potendo tale incidente essersi verificato in epoca antecedente, e cioè in occasione di un'altra analoga operazione effettuata nel 2007, in occasione di una precedente gravidanza della _____.

3. La sentenza della Corte territoriale è stata, altresì, impugnata dal difensore di _____, proponendo due motivi di ricorso.

Con il primo le ricorrenti hanno eccepito mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per travisamento della prova, lamentando - con perfetta analogia rispetto all'ultima doglianza dedotta dal _____ - che la derelizione della garza, per come

dimostrato dal consulente della difesa prof. Giovan Battista Serra, sarebbe da ricollegarsi al precedente intervento chirurgico subito dalla persona offesa nel 2007, e non già a quello del 2012 - oggetto del presente giudizio -, ben potendo una garza derelitta in una cavità endoaddominale non cagionare dolori o provocare reazioni dell'organismo per molti anni. Tale elemento, tuttavia, sarebbe stato completamente disatteso dalla Corte di appello, che avrebbe adottato un apparato motivazionale viziato da un evidente errore percettivo della prova.

Con la seconda doglianza viene eccepita mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, lamentando – specularmente a quanto dedotto dal nel suo primo motivo di ricorso - che il provvedimento impugnato avrebbe erroneamente omesso di diversificare la posizione degli imputati, sia con riferimento alla pena irrogata che all'entità del risarcimento imposto, pur dopo aver lungamente argomentato in ordine alla maggiore gravità della posizione della

4. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili.


5. Il difensore del e poi quello delle imputate e hanno, rispettivamente, prodotto successiva memoria difensiva, nella quale, contestando le conclusioni rese dal Procuratore generale, hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.

6. La difesa di parte civile ha depositato propria memoria con cui ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi o, in subordine, il loro rigetto, con condanna degli imputati alla rifusione delle spese di giudizio sostenute.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Collegio ritiene che i motivi dedotti dai ricorrenti non siano manifestamente infondati, per cui deve, conseguentemente, prendere atto dell'intervenuta prescrizione del reato, pronunciando nei loro riguardi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione, essendo tale ultima maturata – considerate le sospensioni intervenute e quella di 64 giorni prevista dall'art. 83, comma 4, d.l. n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 27 del 2020 – in data 29 ottobre 2020.

Non ricorrono, infatti, le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., tenuto conto delle congrue e non illogiche valutazioni rese dalla Corte di merito nella sentenza impugnata, che precludono, in esito a mera "constatazione" (cioè presa d'atto), la possibilità dell'assoluzione (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275-01).



2. Nel caso in disamina vi è, tuttavia, la presenza della parte civile, per cui permane l'esigenza di valutare compiutamente i motivi di censura dedotti dai ricorrenti ai fini delle statuizioni civili.

Per il disposto dell'art. 578 cod. proc. pen., infatti, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare estinto il reato per prescrizione, decide sull'impugnazione ai soli effetti civili quando, proposta l'azione civile nel processo penale, vi sia stata una precedente pronuncia di condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni, e vi sia ancora la pendenza dell'azione civile. In questi casi la cognizione del giudice penale, sia pure ai soli effetti civili, rimane integra e il giudice dell'impugnazione deve verificare, senza alcun limite, l'esistenza di tutti gli elementi della fattispecie penale al fine di confermare o meno il fondamento della condanna alle restituzioni ed al risarcimento - nel caso di specie pronunciata in primo grado e confermata dal giudice di appello -.

3. Passando quindi, per gli indicati fini, all'analisi del merito, deve essere osservato che i motivi proposti nei due ricorsi non sono fondati, per cui devono, conseguentemente, essere rigettati.

4. In primo luogo non fondato è il motivo di ricorso, comune ai tre ricorrenti - in quanto dedotto dal [] nella prima doglianza e dalla [] e dalla [] nella loro seconda censura -, con cui è stato eccepita la mancata diversificazione della posizione degli imputati in ordine alla commisurazione della pena e del conseguente obbligo di risarcimento del danno in favore della parte civile, pur dopo che il provvedimento gravato aveva lungamente argomentato in ordine alla maggiore gravità della posizione della [] .

Rispetto a tale motivo assume valenza troncante il principio, reiteratamente affermato da parte di questa Corte, per cui non sono ammissibili le questioni con le quali si deduca la disparità di trattamento tra coimputati, atteso che, in tema di ricorso per cassazione, non può essere considerato come indice di vizio di motivazione il diverso trattamento sanzionatorio riservato nel medesimo procedimento ai coimputati, anche se correi, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento del caso, che si prospetta come identico, sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali (così, espressamente, Sez. 3, n. 27115 del 19/02/2015, La Penna, Rv. 264020-01; Sez. 6, n. 21838 del 23/05/2012, Giovane, Rv. 252880-01).

Ciò, invero, non è dato ravvisare nel caso di specie, non essendo state in alcun caso enunciate le supposte discriminazioni in ordine alla determinazione della pena, con la specificità che il motivo di impugnazione necessariamente richiede. La Corte territoriale, infatti, sia pur con motivazione assai stringata, ha adeguatamente osservato che *«la determinazione dosimetrica compiuta dal primo giudice è congruamente allineata ai parametri di cui all'art. 133 c.p. e scrupolosamente rispettosa delle finalità costituzionali cui deve tendere la risposta punitiva»*, adottando, quindi, un tipo di valutazione di certo non sostenuta da asserzioni irragionevoli o addirittura paradossali.

E' appena il caso di osservare, poi, che il motivo di impugnazione dedotto, dovendo essere esaminato ai soli fini delle statuizioni civili, risulta del tutto irrilevante, non essendo di interesse per la parte civile l'analisi delle questioni afferenti alla dosimetria della pena tra computati, sussistendo tra costoro una responsabilità solidale quanto al risarcimento dei danni in suo favore.

5. Le superiori osservazioni, ed in particolare la considerazione da ultimo svolta, rendono del tutto irrilevante, oltre che manifestamente infondata, anche la seconda doglianza eccepita dal , avente ad oggetto vizio motivazionale per mancata considerazione della sua richiesta di ricevere la sola irrogazione della pena della multa, oltre che per l'effettuato erroneo riferimento alla pena di mesi tre di reclusione come sanzione *"attestata sulla linea mediana della cornice sanzionatoria"*.

Trattasi, invero, di motivo oramai privo di specifico significato, anche tenuto conto della intervenuta maturazione della prescrizione e della conseguente declaratoria di estinzione del reato.

In ogni modo, esso non può, comunque, essere ritenuto fondato, atteso che, relativamente alla censura sull'irrogazione della pena detentiva, la scelta di ricorrere ad essa, invece della sanzione pecuniaria, e la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientrano nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278-01).

La pena applicata non eccede la media edittale e, in relazione ad essa, non era, pertanto, necessaria un'argomentazione più dettagliata e specifica da parte del giudice (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949-01).

Il sindacato di legittimità sussiste solo qualora la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, a differenza della fattispecie in esame, in cui l'irrogazione della pena detentiva è stata correttamente giustificata, con motivazione da ritenersi congrua, anche tenuto conto dell'entità esigua della pena inflitta e della concessione dei benefici di legge (sospensione condizionale della pena e non menzione nel certificato del casellario giudiziale).

6. Con riferimento, infine, al vizio motivazionale dedotto dal nel terzo motivo di ricorso e dalla e dalla nella loro prima censura, per cui la derelizione della garza nella cavità addominale della sarebbe ricollegabile al precedente intervento chirurgico subito dalla persona offesa nel 2007, e non già a quello del 2012 - ben potendo una garza derelitta in una cavità endoaddominale non cagionare dolori o provocare reazioni dell'organismo per molti anni -, il Collegio osserva come la dedotta questione pertenga alla ricostruzione del fatto criminoso e all'interpretazione delle prove (anche di natura tecnica) assunte, e cioè ad aspetti non passibili di valutazione da parte di questa Corte.

In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi - dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti - e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così, tra le tante, Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv, 203428-01).

Esula, quindi, dai poteri di questa Corte la rilettura della ricostruzione storica dei fatti posti a fondamento della decisione di merito, dovendo l'illogicità del discorso giustificativo, quale vizio di legittimità denunciabile mediante ricorso per cassazione, essere di macroscopica evidenza (cfr. Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794-01; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944-01).

Sono precluse al giudice di legittimità, pertanto, la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., fra i molteplici arresti in tal senso: Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507-01). E', conseguentemente, sottratta al sindacato di legittimità la valutazione con cui il giudice di merito esponga, con motivazione logica e congrua, le ragioni del proprio convincimento.

Ebbene, nel caso di specie può senz'altro ritenersi che la Corte territoriale - anche riferendosi alle considerazioni di merito espresse dal giudice di prime cure - abbia fornito una chiara rappresentazione degli elementi di fatto considerati nella propria decisione, oltre che della modalità maggiormente plausibile con cui l'evento lesivo è da ritenersi sia accaduto.

Con particolare riferimento alla specifica doglianza eccepita dai ricorrenti, infatti, è sufficiente osservare come, in termini del tutto logici e congrui, la Corte di appello abbia considerato e ritenuto infondata la censura dedotta, rilevando che la derelizione della garza chirurgica nella cavità addominale della partoriente *«si è verificata proprio in occasione del taglio cesareo compiuto il 13/9/2012, stanti le convergenti risultanze istruttorie che militano in tal senso e che ora sinteticamente s'illustrano: la paziente ha accusato e inutilmente comunicato ai sanitari forti dolori e gonfiore addominale subito dopo l'intervento chirurgico; tali acuti e insoliti dolori continuarono a manifestarsi anche dopo la dimissione ospedaliera avvenuta il 16/9/2012, al punto che la _____, dopo una serie di esami ecografici che segnalavano l'anomala presenza di versamenti addominali e materiale prurulento combattuto con terapia antibiotica, fu costretta a sottoporsi a TAC a pagamento; questa evidenziò la presenza di un corpo estraneo, con fili metallici affastellati, sopra la tuba uterina*

destra; sicché, nuovamente operata l'1/2/2013 a seguito di ricovero avvenuto il 30/1/2013, vide estrarre dal suo corpo la garza incriminata».

In esito al primo taglio cesareo, subito il 9 maggio 2007, la non aveva accusato alcun fastidio né dolore, e i vari esami ecografici eseguiti durante la successiva gravidanza del 2012 non avevano evidenziato la presenza di nessuna situazione anomala. Pertanto, «*non è logicamente e ragionevolmente sostenibile quanto ipotizzato negli atti di appello interposti dai difensori di , e in merito alla possibilità che quella garza fosse rimasta inerte nella cavità pelviche della donna sin dal 9/5/2007 senza dare dolori né scatenare reazioni nell'organismo».*

Rispetto alla decisività della superiore argomentazione, e alla conseguente configurazione della responsabilità a carico dei ricorrenti, non appare esservi dubbio di sorta, allora, in ordine al fatto che le censure sollevate in ordine all'erroneità della ricostruzione dei fatti ed alla mancata considerazione di alcuni decisivi elementi di valutazione si appalesano, nella sostanza, come volte ad ottenere solo una rivalutazione del materiale probatorio raccolto in sede di merito, il che, avuto riguardo alla coerenza ed alla logicità della motivazione resa, appare del tutto infondato.

D'altro canto, gli elementi dedotti dai ricorrenti possono, al più, valere a suggerire una lettura alternativa - e meno logica - delle emergenze probatorie, ma non di certo a ribaltarne l'esito in modo univoco, con ciò che ne consegue in termini di affermazione della penale responsabilità degli imputati e, ai presenti fini, per decidere in ordine alle statuizioni civili.

E' noto, in proposito, come il principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" non possa essere utilizzato, nel giudizio di legittimità, per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto emerse in sede di merito su segnalazione della difesa, se tale duplicità sia stata oggetto di puntuale e motivata disamina da parte del giudice di appello (così, tra le altre, Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600-01).

7. La sentenza impugnata deve, in conclusione, essere annullata senza rinvio agli effetti penali, per essere il reato estinto per prescrizione.

I ricorsi devono, poi, essere rigettati, agli effetti civili, con conseguente condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile in questo giudizio di legittimità, che vengono liquidate in complessivi euro 3.500,00, oltre accessori come per legge.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Rigetta, agli effetti civili, i ricorsi e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile in questo giudizio, che si liquidano in complessivi euro 3.500,00, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma il 21 ottobre 2021